

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4531**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PINTO, SENESE,  
CENTARO, PREIONI, CALLEGARO, PETTINATO,  
CORTELLONI e BUCCIERO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2000**

—————

Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) prescrive, ai commi 2 e 3, «*misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva*» per la cui individuazione rimanda al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

L'articolo 41 della legge citata dispone che le dette misure siano adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui sopra che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1999 (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318). Le dette misure, in altre parole, dovranno essere adottate dai soggetti tenuti entro il termine, di imminente scadenza, del 29 marzo 2000.

L'articolo 36 della legge n. 675 sanziona penalmente coloro i quali risultino non essersi tempestivamente adeguati alle prescrizioni contenute nel ricordato articolo 15, commi 2 e 3, nei termini prescritti dall'articolo 41.

Nell'imminenza della scadenza del detto termine è stato sollevato il problema, da parte di comparti imprenditoriali di cospicua rilevanza, del proprio mancato adeguamento alle sopraindicate prescrizioni, malgrado essi affermino di aver tentato in ogni modo di provvedervi.

La causa di ciò viene imputata ad alcuni passaggi a rilevante difficoltà interpretativa asseritamente contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, oltre che nel ritardo con cui lo stesso è stato adottato.

Tale ritardo è effettivo ed oggettivo, ma sembra - per il vero - che detta circostanza non abbia, nella realtà, potuto influire quale concausa del problema denunciato, quanto piuttosto - all'inverso - abbia semmai potuto generare il contrario effetto, di maggior favore, del conferimento di un ben più ampio lasso di tempo ai soggetti interessati all'adozione delle misure: se è infatti vero che le specificazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, non hanno potuto divenire note (quantomeno ufficialmente e definitivamente) se non al momento in cui lo stesso è stato adottato, altrettanto è vero che ai soggetti interessati incombeva comunque il più generale obbligo, stabilito nell'articolo 15, comma 1, di individuare non solo le misure «minime» di sicurezza, ma anche quelle a carattere ordinario.

In altre parole si sostiene che i soggetti interessati abbiano già avuto oltre tre anni di tempo per comunque impostare la soluzione del problema.

La verità probabilmente è che si sono determinate iniziali resistenze concettuali, difficoltà o ritardi di comprensione della vasta portata del fenomeno introdotto con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, che, al di là dei suoi contenuti di dettaglio, consacra e protegge nuovi diritti in capo alle persone, nuovi diritti che - in precedenza - non solo non venivano rispettati, ma nemmeno addirittura considerati e valutati.

E dunque le iniziali resistenze concettuali, difficoltà o ritardi di comprensione hanno di fatto determinato ritardi, che ora è comunque comune interesse colmare, senza necessità che, a fronte delle inadempienze che si genereranno di qui a poco, subito si attivino le sanzioni penali previste dall'articolo 36 della

legge n. 675, sanzioni penali che – nella presente situazione – devono tuttavia continuare a permanere come quegli strumenti fortemente dissuasivi a suo tempo prudentemente individuati, senza viceversa assurgere al rango di improbabili risorse di rimedio del problema.

Non è, in altre parole, di interesse di nessuno che amministratori di istituti di credito, di compagnie d'assicurazione e di altri grandi imprese vengano ora raggiunti da sanzioni penali, a causa delle inadempienze delle società da loro guidate, comunque tuttora versandosi – ad ogni effetto – nella prima stagione applicativa della legge.

È viceversa comune interesse che tali soggetti si pongano, effettivamente e sollecitamente, in una situazione di sostanziale rispetto non solo (e non tanto) della legge, quanto piuttosto dei diritti che la stessa tutela e protegge.

È per questo motivo che pare ragionevole e conveniente accogliere la richiesta di «maggior tempo» che è stata avanzata dai soggetti interessati, individuandone uno ancora più largo di quello da loro stessi ipotizzato, ma al contempo chiaramente mostrando che la volontà anche degli odierni proponenti è quella di vedere concretamente applicata la legge, senza neppure la più remota possibilità di nuove future proroghe.

La complessità del percorso legislativo prescelto, soprattutto a fronte dell'assai sem-

plice (e sintetica) alternativa, che ben avrebbe potuto essere quella del puro prolungamento dei termini indicati nelle prescrizioni transitorie (articolo 41, comma 3 della legge n. 675), è il frutto di una precisa determinazione.

Il disegno di legge prevede non già il semplice rinvio del termine previsto per l'adozione delle misure minime di sicurezza, ma – piuttosto – la semplice (temporanea) inapplicabilità delle sanzioni penali nei confronti di quei soggetti che hanno avviato il relativo processo in tempo utile, che non sono riusciti a tempestivamente completarlo, che assumano – tuttavia e in definitiva – il concreto obbligo di provvedervi.

Questo è il punto centrale della norma contenuta nell'unico articolo da cui è composto il presente disegno di legge (il secondo articolo riguarda solo l'immediata entrata in vigore della legge), cui si accompagnano semplici previsioni di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

La volontà di non incidere con complessi (e costosi) adempimenti a carico dei soggetti interessati è infine del tutto chiara, come ben si evince dalla previsione di autocertificazione che è utilizzata per la formazione del documento ricognitivo degli accorgimenti di protezione posti in essere da parte dei medesimi prima della scadenza del termine attualmente previsto del 29 marzo 2000.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 30 aprile 2000 e, limitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi seguenti, si avvalgano della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, per un ulteriore periodo di dodici mesi decorrente dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 41, comma 3, della citata legge n. 675 del 1996. Continua ad applicarsi, anche per tale periodo, quanto previsto dagli articoli 15, comma 1, e 41, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. I soggetti tenuti all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che abbiano avviato, anteriormente al 29 marzo 2000, un programma di adeguamento delle procedure di trattamento di dati personali in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono procedere al relativo completamento entro il termine del 29 marzo 2001.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato formi e sottoscriva, anteriormente alla data del 30 aprile 2000, un documento avente data certa, da cui risultino:

a) tutti i dati, secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'articolo 1 del de-

creto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, del titolare e del responsabile del trattamento, nonché, se esistente, dell'amministratore di sistema;

b) la sintetica esposizione degli elementi caratterizzanti il programma in corso di attuazione e delle singole fasi in cui lo stesso è eventualmente ripartito;

c) la specificazione degli accorgimenti già adottati e della parte del programma o della parte delle eventuali singole fasi, ovvero delle eventuali singole fasi, già completate;

d) l'indicazione degli indirizzi di intervento individuati per l'adozione delle più ampie misure di sicurezza previste dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996.

4. Il documento di cui al comma 3 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato e deve essere inviato in copia autentica al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ove lo stesso ne faccia richiesta e nei termini dallo stesso indicati.

5. L'accertamento della falsità dei dati contenuti nel documento di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2. Il dichiarante è altresì punito ai sensi dell'articolo 483, primo comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta la decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al comma 2.

## Art. 2.

### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





